COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 100/2026

MODIFICA DELL'ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Vacallo, 12 ottobre 2026/RM 3096

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio Municipale nr. 100.2026 si sottopone al lodevole Consiglio Comunale la richiesta di modifica dell'articolo 29 del Regolamento Comunale del Comune di Vacallo, in particolar modo per quel che riguarda le attribuzioni e meglio le deleghe del Legislativo all'Esecutivo in ambito di investimenti, convenzioni e spese non preventivate.

1. Premessa

In data 24.03.2026, con la circolare nr. 4/2026, la Sezione Enti Locali (SEL) ci informa dell'imminente modifica degli articoli 5a c 17 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RaLOC) con effetto 1° maggio 2026.

La modifica si inserisce nel processo di aggiornamento e attualizzazione delle regole del funzionamento istituzionale del Comune, composto da più tasselli in corso. La modifica si inserisce pure nel processo di aggiornamento e revisione della LOC, su cui sta lavorando il Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti dei Comuni e della Sezione.

Taluni opportuni passi di avanzamento possono già essere concretizzati tramite modifiche puntuali dei regolamenti di applicazione della LOC (RaLOC e RGFCC).

In particolare, oggetto del presente Messaggio è l'articolo 29 del Regolamento comunale che si rifà direttamente alla modifica dell'articolo 5a RaLOC

2. Modifiche dell'articolo 5a RaLOC

Secondo l'articolo 13 cpv. 2 LOC — tramite scelta di Regolamento Comunale - sono delegabili dal Legislativo al Municipio competenze in materia:

- di spese di investimento (art. 13 cpv. let. e LOC);
- di realizzazione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 let. g LOC);
- di acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali (art. 13 cpv. 1 let. h LOC);

- di autorizzazione a intraprendere e stare in lite, a compromettere, ecc. (art. 13 cpv. 1 let. l LOC);

e pure

- competenze in tema di convenzioni (art. 193a LOC).

Dalla sua introduzione, lo scopo di questa delega è quello di conferire facoltà decisionali ai Municipi in determinati ambiti di competenza dei Legislativi, cosi da favorire decisioni con un iter semplificato e più rapido rispetto al tradizionale percorso davanti al Consiglio Comunale o all'Assemblea Comunale.

In occasione del 5. Simposio Cantone-Comuni del 01.02.2024 è emersa l'aspettativa di poter disporre di più ampie facoltà di delega secondo l'articolo 13 cpv. 2 LOC: ciò in termini di importi di delega ma pure di durata delle convenzioni che possono esse concluse tramite delega. Tale aspettativa è stata ribadita ancora di recente da politici comunali. Alla medesima si è pertanto dato seguito con la modifica che è entrata in vigore dal 01.05.2026.

Con l'aggiornamento del cpv. 1 dell'art. 5a RaLOC gli importi di delega sono stati adeguati verso l'alto. Nel ritoccare i medesimi si è tenuto conto dell'aumento dei costi di costruzione, considerando però aumenti proporzionalmente maggiori per i comuni più grandi, in particolare per le Città. Inoltre, l'attuale categoria "1000- 5000 abitanti", che conta 60 comuni (su 100), è stata suddivisa in due categorie con un numero simile di comuni; "1000-2000 abitanti" e "2000-5000 abitanti".

Rimangono invariate le regole attuali di utilizzo delle deleghe: gli importi fissati dall'articolo 5a RaLOC sono da considerare importi massimi utilizzabili per singolo oggetto di decisione. Il Regolamento Comunale può tuttavia fissare condizioni più restrittive e stabilire limiti massimi complessivi annui degli importi utilizzabile in delega. Il Comune di Vacallo, tuttavia, in passato si è sempre allineato alle disposizioni valide a livello cantonale. Per questo motivo viene proposta la presente modifica allo scopo di allineare le direttive cantonali alle disposizioni comunali in materia contenute del Regolamento Comunale.

Sottolineiamo, infine, che il controllo da parte del Legislativo comunale sull'esercizio della delega da parte del Municipio deve principalmente avvenire in occasione dell'esame dei conti consuntivi. Seppur decise in delega, le spese con carattere d'investimento ai sensi delle lettere e, g, h, l dell'articolo 13 cpv. 1 LOC, nonché eventualmente derivanti da convenzioni, vanno iscritte nel conto degli investimenti del Comune e chiaramente indicate che sono state prese in delega in base ai limiti dell'articolo 5a RaLOC.

Importi e termine di durata delle convenzioni

In tema di convenzioni (art. 193a LOC) — oltre all'aggiornamento degli importi di impegno massimo annuo derivante dalla convenzione con l'aggiunta anche in questo caso di una categoria supplementare di Comuni in base al numero di abitanti — è pure stata aggiornata (da 2 a 4 anni) la durata delle convenzioni che i Municipi possono concludere.

La nuova durata dovrebbe in definitiva permettere di operare con più agio soprattutto per le convenzioni a corto termine e a carattere sperimentale, sottoponendo al Legislativo per approvazione la soluzione definitiva una volta sperimentata l'applicazione sul periodo di 4 anni. L'importo di 4 anni non è prorogabile attraverso rinnovi taciti.

Modifiche apportate all'articolo 5a RaLOC

Atto in vigore

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)

Art. 5a [1]Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.
I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

	Limite di delega
Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento per oggetto in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

	Limite di delega	
Abitanti del Comune	Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in fr.	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	25'000	2 anni
da 1'000 a 5'000	30'000	2 anni
da 5'000 a 10'000	30'000	2 anni
da 10'000 a 20'000	50'000	2 anni
da 20'000 a 50'000	50'000	2 anni
oltre 50'000	75'000	2 anni

[2]Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Le nuove spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi dell'esercizio in cui sono state fatte e vanno motivate con una descrizione dettagliata.

Modifica (in rosso nel testo)

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)

Art. 5a [1]Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.
I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

	Limite di delega
Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento per oggetto in franchi
fino a 1'000	40'000
da 1'000 a 2'000	80'000
da 2'000 a 5'000	90'000
da 5'000 a 10'000	150'000
da 10'000 a 20'000	250'000
da 20'000 a 50'000	350'000
oltre 50'000	500'000

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

	Limite di delega	
Abitanti del Comune	Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in franchi	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	30'000	4 anni
da 1'000 a 2'000	40'000	4 anni
da 2'000 a 5'000	50'000	4 anni
da 5'000 a 10'000	60'000	4 anni
da 10'000 a 20'000	80'000	4 anni
da 20'000 a 50'000	100'000	4 anni
oltre 50'000	150'000	4 anni

[2]Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Le nuove spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi dell'esercizio in cui sono state fatte e vanno motivate con una descrizione dettagliata.

3. Proposta di modifica dell'articolo 29 del Regolamento Comunale

Art. 29 Deleghe	Art. 29 Deleghe
Sono inoltre delegate al Municipio le competenze dell'art. 13 lett. e),g),h),l) LOC sino a decorrenza di fr. 60'000.00 per oggetto, ma al massimo fr. 150'000.00 complessivi per anno, nonché la sottoscrizione di convenzioni per una durata massima di due anni e per un impegno massimo di fr. 30'000.00. Tutte queste operazioni saranno in ogni caso riportate sinteticamente a titolo informativo nella successiva seduta del Consiglio comunale, oltre che, ovviamente, compiutamente elencate e giustificate nel contesto dei consuntivi dell'anno interessato.	Sono inoltre delegate al Municipio le competenze dell'art. 13 lett. e),g),h),l) LOC sino a decorrenza di fr. 90'000.00 per oggetto, ma al massimo fr. 225'000.- complessivi per anno, nonché la sottoscrizione di convenzioni per una durata massima di quattro anni e per un impegno massimo di fr. 50'000.00. Tutte queste operazioni saranno in ogni caso riportate sinteticamente a titolo informativo nella successiva seduta del Consiglio comunale, oltre che, ovviamente, compiutamente elencate e giustificate nel contesto dei consuntivi dell'anno interessato.

Gli importi sono stati adeguati alle disposizioni introdotte dalla modifica legislativa. È stato altresì adeguato, in misura proporzionale, il limite massimo annuo, prendendo quale riferimento il limite precedentemente in vigore.

Il presente messaggio è demandato per esame alle commissioni della gestione e petizioni.

Restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria e vi invitiamo a

r i s o l v e r e:

1. È approvata la modifica dell'articolo 29 del Regolamento Comunale del Comune di Vacallo cosi come formulata nel presente documento e nei limiti indicati nell'articolo 5a Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RaLOC);
2. La nuova formulazione dell'articolo 29 del Regolamento Comunale del Comune di Vacallo entrerà immediatamente in vigore, scaduti i termini di pubblicazione della decisione del Consiglio Comunale e dopo ratifica da parte della Sezione Enti Locali (SEL).

Con cordiali saluti

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Marco Rizza

Il Segretario:
Roberto Borrelli

Allegato:

- Circolare SEL n.4/2026

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Sezione degli enti locali

Carla Biasca
John Derighetti

2501/45.2026

Amministrazione cantonale, 6501 Bellinzona

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

tramite portale AC

Bellinzona 24 marzo 2026

Circolare SEL n. 4/2026

Modifica degli articoli 5a e 17 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)

Signore e Signori Sindaci e Municipali,

vi segnaliamo l'entrata in vigore il prossimo 1. maggio 2026 della modifica degli articoli 5a RALOC (deleghe dal Legislativo al Municipio) e 17 RALOC (procedura di trattazione delle mozioni).
La modifica si inserisce nel processo di aggiornamento e attualizzazione delle regole di funzionamento istituzionale del Comune, composto da più tasselli e in corso.
Dal nostro punto di vista è infatti importante che questo processo corra in parallelo alla revisione della LOC, su cui sta lavorando il Gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Comuni e della Sezione, e da Segretari comunali.
Pertanto, senza necessariamente attendere il messaggio di revisione della legge, taluni opportuni passi di avanzamento possono già essere concretizzati tramite modifiche puntuali dei regolamenti di applicazione della LOC (RALOC e RGFCC). Le modifiche in discussione ne sono esempio.
Al proposito rimandiamo pure alla nostra circolare del 13 febbraio 2026 in tema di deleghe ai servizi Circolare deleghe.

Modifica dell'articolo 5a cpv. 1 RALOC

Secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC - tramite scelta di Regolamento comunale - sono delegabili dal Legislativo al Municipio competenze in materia:

- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 let. e LOC)
- di realizzazione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 let. g LOC)
- di acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali (art. 13 cpv. 1 let. h LOC)
- di autorizzazione a intraprendere e a stare in lite, a compromettere, ecc. (art. 13 cpv. 1 let. l LOC)

e pure

- competenze in tema di convenzioni (art. 193a LOC).

Dalla sua introduzione, lo scopo di questa delega è quello di conferire facoltà decisionali ai Municipi in determinati ambiti di competenza dei Legislativi, così da favorire decisioni con un iter semplificato e più rapido rispetto al tradizionale percorso davanti al Consiglio comunale o all'Assemblea comunale.

In occasione del 5. Simposio Cantone-Comuni del 1. febbraio 2024 *Conversazioni su LOC e dintorni* è emersa l'aspettativa di poter disporre di più ampie facoltà di delega secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC: ciò in termini di importi di delega ma pure di durata delle convenzioni che possono essere concluse tramite delega. Tale aspettativa è stata ribadita ancora di recente da politici comunali.
Alla medesima si è dato seguito con la modifica in vigore dal 1. maggio 2026.

Aggiornamento degli importi delle deleghe

Con un aggiornamento del cpv. 1 dell'art. 5a RALOC gli importi di delega sono adeguati verso l'alto come all'allegata **Tavola sinottica**.
Nel ritoccare i medesimi si è tenuto conto dell'aumento dei costi di costruzione (ca. 30% dall'ultimo adattamento degli importi), considerando però aumenti proporzionalmente maggiori per i comuni più grandi, in particolare le città.
Inoltre, l'attuale categoria "1000 - 5000 abitanti", che conta 60 comuni, è stata suddivisa in due categorie (con un numero simile di comuni): "1000 - 2000 abitanti" e "2000 - 5000 abitanti".
L'importo massimo di CHF 500'000 corrisponde alla delega concessa dall'art. 27a della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) al Consiglio di Stato.

Rimangono invece immutate le regole attuali di utilizzo delle deleghe. Ricordiamo in particolare che gli importi fissati dall'art. 5a RALOC sono da considerare importi massimi utilizzabili per singolo oggetto in decisione. Il regolamento comunale può tuttavia fissare condizioni più restrittive e stabilire limiti massimi complessivi annui degli importi utilizzabili in delega.
Gli importi sono pure di riferimento per la subdelega delle decisioni in base all'art. 13 cpv. 2 LOC e 193a LOC ai servizi e ai funzionari delle Amministrazioni e delle Aziende comunali.

Quanto ai criteri di applicazione per locazioni, affitti, leasing e dei diritti di superficie rimandiamo alle indicazioni del **Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i Comuni ticinesi** (cfr. Nota 18 a pag. 34, Punto 4.4 pag. 55 Manuale).

Sottolineiamo infine che il controllo da parte del Legislativo sull'esercizio della delega da parte del Municipio deve principalmente avvenire in occasione dell'esame dei conti consuntivi. Seppur decise in delega, le spese con carattere di investimento ai sensi delle lett. e, g, h, i dell'art. 13 cpv. 1 LOC, nonché eventualmente derivanti da convenzioni, vanno iscritte nel conto degli investimenti del Comune.

Quanto all'esigenza d'aggiornamento del disposto dei Regolamenti organici comunali (ROC) in tema di delega: non sarà necessaria alcuna modifica se il disposto rimanda semplicemente all'art. 5a RALOC. L'aggiornamento sarà invece necessario se il ROC stabilisce degli importi e si volesse aggiornare i medesimi per allinearli alla modifica in vigore dal 1. maggio 2026; non sussiste tuttavia nessun obbligo in questo senso.

Importi e termine di durata delle convenzioni in delega

In tema di convenzioni (art. 193a LOC) - oltre all'aggiornamento degli importi dell'impegno massimo annuo derivante dalla convenzione con l'aggiunta anche in questo caso di una categoria

- è stata pure aggiornata (da 2 a 4 anni) la durata delle convenzioni che i Municipi possono concludere in delega.
La nuova durata dovrebbe in definitiva permettere di operare con più agio soprattutto per le convenzioni a corto termine e a carattere sperimentale, sottoponendo al Legislativo per approvazione la soluzione definitiva una volta sperimentata l'applicazione sul periodo di 4 anni.
Si ricorda che il termine di 4 anni, come oggi quello di 2, non è prorogabile attraverso rinnovi taciti.

Modifica art. 17 RALOC – Nuovi capoversi 1bis e 4

L'art. 17 RALOC è modificato con l'introduzione di un nuovo cpv. 1bis, con cui è conferita formale facoltà di concludere più celermente l'iter di trattazione di una mozione con una decisione del Consiglio comunale d'irricevibilità, qualora il Municipio si sia espresso in tal senso nel suo preavviso secondo l'art. 67 cpv. 2 let. a) LOC e la Commissione preposta condivida questa conclusione. Il mozionante può ovviamente sempre ritirare la sua mozione. Contro la decisione di irricevibilità del Consiglio comunale potrà essere promosso ricorso ai sensi dell'art. 208 e seg. LOC.

Nel nuovo cpv. 4 si fissa infine il principio per cui le mozioni pendenti ad inizio legislatura decadono se il mozionante non è più in carica, a meno che le stesse siano riprese da altri consiglieri comunali in carica ad inizio legislatura. Il Presidente del Consiglio comunale supportato dalla Cancelleria si attiverà per questa eventuale ripresa. Si tratta di una modalità già applicata nella prassi ad inizio quadriennio.

La presente circolare verrà pubblicata nei prossimi giorni sul sito internet della Sezione degli enti locali https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/.
Invitiamo i Municipi a voler inoltrare copia della presente circolare alla Commissione della gestione nonché all'organo di controllo esterno.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione	La Capoufficio amministrativo e del contenzioso	Il Capoufficio della gestione finanziaria
Marzio Della Santa	Carla Biasca	John Derighetti

Allegati:
- Allegato 1 - Tavola sinottica
- Allegato 2 - Estratto BU del 24 marzo 2026

Copia a:
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)

Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona
www.ti.ch/sel

24.03.2026

Circolare n. 4/2026 - Allegato 1

Tavola sinottica

Atto in vigore

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)
Art. 5a [1]Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.
I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

Abitanti del Comune	Limite di delega Importo massimo di regolamento per oggetto in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

Abitanti del Comune	Limite di delega Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in fr.	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	25'000	2 anni
da 1'000 a 5'000	30'000	2 anni
da 5'000 a 10'000	30'000	2 anni
da 10'000 a 20'000	50'000	2 anni
da 20'000 a 50'000	50'000	2 anni
oltre 50'000	75'000	2 anni

[2]Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Modifica (in rosso nel testo)

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)
Art. 5a [1]Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.
I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

Abitanti del Comune	Limite di delega Importo massimo di regolamento per oggetto in franchi
fino a 1'000	40'000
da 1'000 a 2'000	80'000
da 2'000 a 5'000	90'000
da 5'000 a 10'000	150'000
da 10'000 a 20'000	250'000
da 20'000 a 50'000	350'000
oltre 50'000	500'000

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

Abitanti del Comune	Limite di delega Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in franchi	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	30'000	4 anni
da 1'000 a 2'000	40'000	4 anni
da 2'000 a 5'000	50'000	4 anni
da 5'000 a 10'000	60'000	4 anni
da 10'000 a 20'000	80'000	4 anni
da 20'000 a 50'000	100'000	4 anni
oltre 50'000	150'000	4 anni

[2]Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Le nuove spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi dell'esercizio in cui sono state fatte e vanno motivate con una descrizione dettagliata.

Mozioni in consiglio comunale
(art. 67 LOC)

Art. 17 [1]Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda "mozioni e interpellanze" devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.

[2]Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all'art. 67 cpv. 5 LOC entro due mesi e mettere l'oggetto all'ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.

[3]Il consiglio comunale può accettare una proposta di modifica della mozione se la stessa è contenuta nel rapporto commissionale ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LOC e se il mozionante aderisce alla stessa.

Abitanti del Comune	Importo massimo di regolamento in fr.
fino a 1'000	30'000
da 1'000 a 5'000	60'000
da 5'000 a 10'000	100'000
da 10'000 a 20'000	150'000
da 20'000 a 50'000	200'000
oltre 50'000	250'000

Le nuove spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi dell'esercizio in cui sono state fatte e vanno motivate con una descrizione dettagliata.

Mozioni in consiglio comunale
(art. 67 LOC)

Art. 17 [1]Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda "mozioni e interpellanze" devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.

[1bis]Se la commissione condivide il preavviso municipale d'irricevibilità secondo l'art. 67 cpv. 2 lett. a) LOC e il mozionante non ritira la mozione, l'oggetto può essere messo all'ordine del giorno della più prossima seduta di consiglio comunale.

[2]Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all'art. 67 cpv. 5 LOC entro due mesi e mettere l'oggetto all'ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.

[3]Il consiglio comunale può accettare una proposta di modifica della mozione se la stessa è contenuta nel rapporto commissionale ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LOC e se il mozionante aderisce alla stessa.

[4]Le mozioni pendenti ad inizio legislatura decadono se il mozionante non è più in carica; è riservato il caso in cui le mozioni siano riprese ad inizio legislatura da consiglieri comunali in carica.

Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona
www.ti.ch/sel

24.03.2026

Circolare n. 4/2026 - Allegato 2

Estratto BU del 24 marzo 2026

Repubblica e Cantone Ticino

116

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 152
Bellinzona, 24 marzo 2026

N. 10

Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC)

modifica del 18 marzo 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) è modificato come segue:

Art. 5a cpv. 1
[1]Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.
I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime:

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

	Limite di delega
Abitanti del Comune	**Importo massimo di regolamento per oggetto in franchi**
fino a 1'000	40'000
da 1'000 a 2'000	80'000
da 2'000 a 5'000	90'000
da 5'000 a 10'000	150'000
da 10'000 a 20'000	250'000
da 20'000 a 50'000	350'000
oltre 50'000	500'000

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

	Limite di delega	
Abitanti del Comune	**Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in franchi**	**Durata massima della convenzione**
fino a 1'000	30'000	4 anni
da 1'000 a 2'000	40'000	4 anni
da 2'000 a 5'000	50'000	4 anni
da 5'000 a 10'000	60'000	4 anni
da 10'000 a 20'000	80'000	4 anni
da 20'000 a 50'000	100'000	4 anni
oltre 50'000	150'000	4 anni

Art. 17 cpv. 1bis e cpv. 4

[1bis]Se la commissione condivide il preavviso municipale d'irricevibilità secondo l'art. 67 cpv. 2 lett. a) LOC e il mozionante non ritira la mozione, l'oggetto può essere messo all'ordine del giorno della più prossima seduta di consiglio comunale.

[4]Le mozioni pendenti ad inizio legislatura decadono se il mozionante non è più in carica; è riservato il caso in cui le mozioni siano riprese ad inizio legislatura da consiglieri comunali in carica.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2026.

Bellinzona, 18 marzo 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi** Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**